

Le sottomissioni di Amelia e Terni e il giuramento del Podestà nella documentazione archivistica e nella storiografia tuderte.

Agli inizi del XIII secolo il comune di Todi è al massimo della sua politica di espansione territoriale grazie ad una solida posizione economica e militare, ma anche all'appoggio su cui la città poteva contare da parte del pontefice Innocenzo III che vedeva nel comune di Todi un valido alleato in chiave antimperiale.

Così i primi anni del XIII secolo sono segnati da due successi fondamentali per la storia politica del comune umbro: le sottomissioni di Amelia e di Terni.

La prima a cadere sotto il controllo tuderte è Amelia, l'atto di sommissione è datato primo giugno 1208 e porta la dicitura "Ad onore di Innocenzo III e salva la fedeltà al Pontefice". I consoli amerini Guido, Soperchio, Roberto, Donadeo, Nicola di Pantaleo e Nardo firmano il documento di fronte ai rappresentanti del comune di Todi Gerardo di Ermanno e messer Chiaravalle procuratori di Giovanni di Guidone del Papa podestà di Todi. I termini dell'accordo sono i seguenti: i consoli di Amelia giurano di obbedire agli ordini del podestà di Todi ed ai suoi successori sia per ordine diretto che per lettera o ambasciata. Qualora poi il comune di Amelia avesse avuto un podestà romano, questi non sarebbe stato tenuto a fare l'annuale giuramento di obbedienza ma si intendeva come già fatto. Inoltre il comune di Amelia promette di soccorrere e difendere in perpetuo i todini e le loro cose con ogni mezzo e quando Todi "per suo negozio" avesse dovuto fare qualche spedizione militare avrebbe potuto richiedere aiuto ad Amelia e questa da parte sua avrebbe dovuto darne immediata risposta e tutto a sue spese tanto per i cavalli che per le armi.

Se Todi avesse spedito un esercito in aiuto di altre città amiche o alleate, Amelia avrebbe dovuto mettere a disposizione a proprie spese dieci militi. I todini vengono esentati dal pedaggio nel transitare per Amelia e nel suo territorio. Tutte le divergenze che sarebbero potute nascere tra Todi e Amelia si dovevano pacificare con ogni mezzo possibile. Amelia doveva pagare 200 libbre al Podestà di Todi e quanto al cero che dovrà essere offerto obbediranno agli ordini di Andrea di Alviano, Offreduccio di Canale e Federico di Lacoscello. Il cero dovrà essere presentato ogni anno il giorno della festa del beato Fortunato protettore della città di Todi e dovrà pesare 15 libbre.

Il comune di Todi promette di difendere Amelia e gli amerini e le loro proprietà come fossero parte del comune di Todi e promette altresì di non sopprimere l'episcopio, inoltre promette se richiesto di intervenire militarmente ma a spese del comune di Amelia, da ultimo accordano agli amerini ogni esenzione nel passaggio attraverso il territorio todino. Sono presenti all'atto i connestabili e militi tuderti Oddo di Milo, Galgano di Salomone, Albertino e Berardo di Urbano, Mannadoro, Solimano, Buccolo, Gennaro di Ermanno, Gregorio, Guidone, Glorio e Matteo. L'atto viene rogato e sottoscritto dal giudice e notaio di Todi Atto degli Atti. Tra i testimoni amerini abbiamo Pietro di Talia, Vecladore, Glorio di Grazia, Berardo di Bonaccorso Tebaldo di

Abbassaconte, Uffreduccio di Cardinale, Terribile di Amelia, Ranaldo di Tebaldo e Gerardo di Alvazita.

L'offerta del cero da parte del comune amerino è sempre ben documentata anche negli anni successivi e fino al XIV secolo. Il 4 maggio del 1251 Bonconte di Gerardo di Alvazita giura, per il comune di Amelia, che ogni anno i consoli di Amelia si presenteranno agli ordini del podestà di Todi e che quando sarà richiesto a proprie spese raduneranno l'esercito in soccorso di Todi.

Il 7 agosto del 1217 è la volta del Comune di Terni. Guido di Tebaldo camerario del comune di Terni a nome di 573 cittadini e con il consenso del consiglio di Campana, toccando i santi evangeli giura nelle mani di Ildebrandino camerario di Todi di osservare tutti i comandamenti che verranno fatti o verbalmente o per iscritto da Giacomo di Giuseppe da Siena podestà di Todi e dai suoi successori. Così promisero di fare tutti gli uomini di Terni e del suo contado dai 15 ai 70 anni sotto pena di mille marche d'argento, rinunciando a qualunque privilegio ad essi competente o che potesse competere nell'avvenire nelle cose e nelle persone. Da ultimo anche il comune di Terni aveva l'obbligo di offrire l'annuo cero per la festa del Beato Fortunato protettore del Comune di Todi. Nel tempo ulteriori documenti di archivio attestano l'usanza dell'offerta del cero e del pagamento di un censo annuo. Il 14 maggio del 1288 il comune di Terni si obbliga di pagare, secondo l'antichissimo uso al Comune di Todi il cero per la festa del protettore del comune Fortunato così come il 3 maggio 1289 Ugolino di Carisendi da Bologna Podestà di Terni costituisce suo procuratore Signoretto di Giovanni Bonavelta per pagare il solito cero al comune di Todi.

La figura del Podestà del suo ruolo e delle sue competenze trova ampia trattazione nello statuto comunale del 1275 che recepisce tutte le modalità e le pratiche che venivano seguite a partire dagli inizi del XIII secolo quando compare per la prima volta questa importantissima carica. Un ambasciatore del comune di Todi, accompagnato da un notaio era spedito dall'eletto il quale doveva entro due giorni dichiarare se accettava l'incarico. Il ruolo i compiti le prerogative e le competenze del Podestà trovano la loro sintesi formale e rituale nel giuramento contenuto all'interno dello statuto comunale del 1275 e che qui riportiamo tradotto dallo storico tuderte Getulio Ceci nel suo libro "Todi nel medioevo"

"Il Podestà giura sui Santi Vangeli che per l'anno futuro reggerà proteggerà e custodirà la città di Todi i borghi e i sobborghi il contado e l'intero distretto tuderte così come i Maggiori e i Minori maschi e femmine, le chiese i conventi i monasteri e massimamente l'Ospedale della Carità. Governerà con buona fede e senza frode facendo osservare a tutti gli abitanti della città e del contado lo statuto Comunale e le sue modifiche. Non darà ne prometterà nulla a nessuno ne prometterà in alcuna forma, che se ciò fosse quel che fu promesso non l'osserverà e quel che fu dato illegittimamente lo toglierà. Non farà setta con alcuno, ne permetterà che sia fatta e farà giurare al suo successore sullo statuto chiuso senza alcuna condizione o eccezione. E debba giurare in pubblica assemblea nel primo giorno nel quale entrerà in città e accetterà la podesteria

prima che l'assemblea si scioglia e che egli vada alla sua dimora che da tutte queste cose non possa essere esonerato né dall'assemblea né dal consiglio. Se alcuno osasse tentare o corrompere lui o suoi giudici o altri della sua famiglia o i camerari o i baiuli o i banditori o altri ufficiali del comune dando o promettendo loro qualche cosa lo svelerà in pubblica assemblea o nel consiglio generale e verranno puniti di 50 libbre o nella persona ossia fisicamente se non potranno pagarli, i corrotti e i corruttori, né questi potranno più entrare nel suo palazzo ma il tentato o il corrotto può denunciare l'altro e viceversa. Se alcuno della città o del contado ricevesse dai suoi ufficiali qualche cosa o la promessa di fare qualche cosa nella curia farà restituire e quietare ciò che fu accettato o promesso e punirà il colpevole o i colpevoli in 10 libbre. Condurrà e terrà ad onore della città di Todi le città i castelli e le terre sottoposte al Comune e le recupererà per quanto possa se divise dal servizio e sommissione in cui erano verso il Comune predetto e le terrà per sua utilità servizio e soggezione e da questo non potrà essere dispensato in alcun modo. Sarà soddisfatto del salario o feudo concesso dal Sindaco del Comune tanto per il suo compenso come per ogni sua spesa e rifornimento e di tutta la sua famiglia e di quelli che sono con lui, il qual feudo gli sarà pagato in rate mensili né riceverà né permetterà che altri ricevano più di ciò che gli aspetta. Non potrà avere di più in alcun modo e se alcuno dicesse in Consiglio che gli sia data una somma maggiore lo punirà togliendogli il doppio dell'aumento proposto e ciò che disse non valga. Che se non gli toglierà tale somma o sarà negligente nel farlo e non osserverà ogni e singolo patto sopradetto e infrascritto il Sindaco del Comune di Todi al tempo del sindacato riprenderà dal podestà il doppio della somma che doveva togliere e non tolsi e il podestà futuro sarà tenuto a condannarlo e il Sindaco dovrà esigere da chi fece la proposta quella pena che non gli feci pagare. Non mangerà entro i confini se non nel palazzo del Comune e non permetterà che alcuno della sua famiglia mangi con chi abita dentro detti confini e non riceverà regali né avrà servi o famigli della città. Durante il suo governo non riceverà né farà ricevere alcun mutuo da cittadini o comitatini e se toccasse a lui o al suo vicario o a qualcuno della sua famiglia di andare per qualche ambasciata o per altro fatto del Comune o per suo negozio andrà a proprie spese senza ricevere nulla dal Comune qualunque sia la durata o qualunque sia il tempo che al Consiglio o alla maggior parte di esso piacerà che egli vi resti. Né da chierici né da laici della città o del contado prenderà alcun cavallo gratis e così pure nessuno della sua famiglia prenderà né farà prendere cavallo o asino o mulo in prestito se non da coloro che usano darli a vettura e li pagherà secondo il consueto. Foglia, legna, paglia a lui necessari le comprerà nella città o nel contado e se nel contado le farà trasportare in città a sue spese. Non permetterà che i suoi giudici i notari i militi i famigli i banditori o alcuno di essi possano patrocinare i cittadini in alcuna curia tuderte e se lo tentassero li punirà in XX libbre per ciascuna volta. Il cittadino o il comitatino che fosse accusato o denunciato di maleficio non sarà mandato da lui o fatto mandare al patibolo o ai tormenti né permetterà che vi sia posto se vorrà darà idonei fideiussori per ciò di cui fu accusato o denunciato per il pagamento del maleficio commesso. Ma se l'accusa è di furto incendio ruberia congiura tradimento o

sedizione tanto fatta quanto da farsi nella città o nel contado tuderte, il podestà potrà tormentare l'accusato o il denunziato di alcuno di detti malefici se la pubblica fama è contro di lui o se fu ladro pubblico e di ciò non possa assolvermi consiglio di alcuno o di alcuni e se mi assolveranno l'assoluzione sia cassata e vana. Giura inoltre che mentre terrà la curia non farà chiudere ne permetterà che si chiuda la porta del palazzo superiore ma farà copia di lui ai petenti e volenti venire a lui senza frode nel palazzo superiore o inferiore e simile giuramento farà fare ai suoi giudici e ai notari secondo il loro ufficio. Tutto quanto fu giurato osserverà e farà osservare altrimenti perderò 50 libbre del mio feudo per ogni contravvenzione”

#### Fonti Archivistiche

Archivio Storico del Comune di Todi,

Diplomatico:

I.I.n.1. 1208, giugno, 1.

*I consoli della città di Amelia giurano obbedienza a Giovanni di Guido da Pavia podestà di Todi, e di presentare, in ogni anno della festa di S. Fortunato, un cero di 15 libbre.*

I.I.n.2. 1217, agosto 6.

*Istromento di sottomissione del Comune di Terni, che si obbliga di pagare annualmente 10 marche di argento e il cero in ogni anno della festa di S. Fortunato.*

Fondo Statuti

*Statuto del 1275*

#### Bibliografia

G. Ceci, *Todi nel Medioevo*, Todi 1897.

G. Ceci - G.Pensi *Lo Statuto Comunale del 1275*, Todi 1897.